



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE E
SERVIZI EDUCATIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: PERS.GEDI. 096 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Venezia con contratto quadro. Aumento prestazioni ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016. Integrazione impegni di spesa.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2701 del 05/12/2024

Determinazione (DD) n. 2606 del 13/12/2024

Fascicolo 2023.I/4/1.96 "Affidamento somministrazione quadro"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Braga Giovanni, in data 13/12/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 13/12/2024.

Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi
Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi
Settore Gestione Risorse Umane, Organizzazione e Affari Interni
Servizio Programmazione, Selezione e Acquisizione del Personale

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Margherita Fabris

PDD 2701/2024

Fascicolo 2023.I/4/1.96 "Affidamento somministrazione quadro"

Oggetto: PERS.GEDI. 096 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Venezia con contratto quadro. Aumento prestazioni ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016. Integrazione impegni di spesa.

IL DIRETTORE

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023 di "Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati e del Documento Unico di Programmazione 2024-2026";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 18/07/2024 recante "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 - verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2024. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027." e successive variazioni da ultimo la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/11/2024 recante "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 – Variazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 10/10/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Gruppo Città di Venezia anno 2023, trasmesso alla Banca Dati amministrazioni Pubbliche – BDAP in data 11/10/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, con cui sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie a Direttori e Dirigenti e il PIAO 2024-2026, nuovo documento programmatico integrato, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 80/2021, che incorpora i documenti programmatici dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro: Piano della Performance, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Piano triennale dei fabbisogni del personale e Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, Piano organizzativo del lavoro agile, Piano della Formazione, Piano delle Azioni Positive, Piano Sviluppi Informatici;
- la certificazione PG 16265 del 10/01/2024, inviata dall'Area Economia e Finanza di avvenuta trasmissione del Bilancio di Previsione 2024-2026 alla Banca Dati amministrazioni Pubbliche - BDAP, con cui il Comune di Venezia risulta adempiente all'obbligo di trasmissione dei bilanci alla BDAP e non è soggetto alle sanzioni, ivi

incluse quelle previste dall'articolo 161, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

- la nota PG 194503 del 19/04/2024 del Direttore dell'Area Economia e Finanza con cui si conferma il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica 2023 come risultante dall'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18/04/2024 ad oggetto "Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2023";
- la nota PG 194570 del 19/04/2024 dell'Area Economia e Finanza avente come oggetto: "Certificazione trasmissione Rendiconto 2023 alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche – BDAP";
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei dirigenti ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016 e ss.mm.ii.;
- la disposizione PG 610885 del 22/12/2023 con la quale il Sindaco ha assegnato l'incarico di Direttore dell'Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale;
- l'articolo 17 dello Statuto del Comune di Venezia;

Visti inoltre:

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 35 del vigente regolamento di contabilità del Comune di Venezia;
- l'art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 16 del 28/02/2013 in merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa;
- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare la Legge 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e il D.L. 187/2010, "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito con Legge 217 del 17/12/2010;

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 640 del 17/03/2023 si è determinato a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art 32, del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Venezia con contratto quadro mediante procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per fronteggiare le esigenze di carattere temporaneo o eccezionale dell'Amministrazione che giustificheranno l'avvio delle missioni - CIG 97597321A2;
- con determinazione n. 1925 del 30/08/2023, venivano approvati i verbali di gara e aggiudicato alla ditta GI GROUP S.P.A., P. Iva n. 1162977015, l'appalto della gara n. 33/2023 somministrazione di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Venezia con contratto quadro con durata dalla sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2025 - CIG 97597321A2 - per l'importo complessivo di aggiudicazione di € 1.772.510,13=, importo massimo nell'ambito dell'accordo quadro da utilizzare in base alle esigenze dell'amministrazione e alle disponibilità del bilancio;
- con la suddetta determinazione di aggiudicazione è stata impegnata a favore della ditta GI GROUP S.P.A., P. Iva n. 1162977015, la somma di € 1.423.685,70 = IVA inclusa al 22% sul solo aggio - CIG 97597321A2,

Dato atto che, sulla base del capitolato speciale d'appalto, allegato alla determinazione n. 640 del 17/03/2023: *“le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono attribuite al Dirigente del settore Risorse Umane, Affari Economici e Previdenziali. Il medesimo svolge, come disciplinato dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 stesso, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, avvalendosi di altri assistenti con qualifica dirigenziale, con funzioni di direttori operativi”;*

Considerato inoltre che con determinazione dirigenziale n. 639/2024

- si disponeva integrazione dell'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 1925 del 30/08/2023 e si impegna a favore della ditta GI GROUP S.P.A., P.Iva n. 1162977015 la somma complessiva di € 348.824,43 come di seguito ripartita:

- per l'anno 2024, in base all'art. 13 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, sullo stanziamento per l'anno 2024, come previsto nel bilancio pluriennale 2024-2026,

per l'importo complessivo di € 289.509,73.= (IVA inclusa al 22% sul solo aggio previsto per l'operatore economico) al capitolo cap/art 3003/02 "*lavoro flessibile e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale*" codice gestionale 001 "*acquisto di servizi da agenzia interinale*"– azione di spesa PERS.GEDI.096 "*acquisizione di servizi interinali*" (finanziamenti entrate correnti);

- per l'anno 2025, in base all'art. 13 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, sullo stanziamento per l'anno 2025, come previsto nel bilancio pluriennale 2024-2026, per l'importo complessivo di € 59.314,70.= (IVA inclusa al 22% sul solo aggio previsto per l'operatore economico) al capitolo cap/art 3003/02 "*lavoro flessibile e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale*" codice gestionale 001 "*acquisto di servizi da agenzia interinale*"– azione di spesa PERS.GEDI.096 "*acquisizione di servizi interinali*"(finanziamenti entrate correnti);

- si dà atto che le somme dovute a titolo di IRAP, stimata pari ad € 39.993,12 per l'anno 2024 ed € 27.890,21 per l'anno 2025, staranno a carico del Bilancio Pluriennale 2024-2026 tra le somme impegnate e/o stanziate sul capitolo/articolo n. 901102/101 imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) codice gestionale 001 "*imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*";

Constatato che:

- 1) il Comune di Venezia ha introdotto il c.d. "contributo di accesso", quale nuovo sistema di gestione dei flussi turistici e strumento per disincentivare il turismo giornaliero a Venezia in alcuni periodi, in linea con la delicatezza e unicità della Città;
- l'amministrazione deve fronteggiare un conseguente maggior carico di attività amministrativa e necessita di ulteriori unità di personale a supporto dei servizi e delle direzioni coinvolte;
- tale ulteriore attività amministrativa si aggiunge ed affianca ad altre attività tecniche complesse connesse alle numerose progettazioni in corso legate all'attuazione del PNRR, (progetti strategici per l'amministrazione comunale), il rispetto delle cui tempistiche grava con effetti trasversali su svariate strutture dell'amministrazione (lavori pubblici, gare e contratti, ma anche ragioneria e avvocatura) interessando più profili (tecnici e amministrativi);
- tali necessità sopravvenute e la loro entità non erano prevedibili al momento dell'aggiudicazione del contratto;

Dato atto che l'art. 2 "Durata del contratto quadro, modifiche, proroga" comma 6 del Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto con GI GROUP S.P.A. prevede che "la stazione appaltante si riserva la facoltà di estensione dell'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 12 D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni di aggiudicazione";

Ritenuto sulla base delle maggiori necessità di personale sopravvenute nel corso dell'esecuzione del rapporto con la ditta GI GROUP S.P.A. ed imprevedibili al momento della stipula, di introdurre modifiche non sostanziali al contratto e chiedendo all'appaltatore l'esecuzione di ulteriori prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

Valutato quindi necessario:

- incrementare il numero di personale utilizzando l'accordo quadro sottoscritto con la ditta GI GROUP S.P.A., P. Iva n. 1162977015, (gara n. 33/2023), mediante contratti specifici di somministrazione di lavoro a tempo determinato per far fronte alle specifiche esigenze di carattere temporaneo o eccezionale dell'Amministrazione;

- estendere l'importo dell'affidamento nel limite del quinto dell'importo del contratto, fermo restando che trattandosi di appalto a misura, non sussiste alcun vincolo ad erogare l'intero importo ma saranno pagate solo le prestazioni richieste ed effettuate, su presentazione di regolare fattura elettronica debitamente liquidata, successivamente al regolare espletamento degli accertamenti;

Ritenuto di aumentare l'importo del contratto affidato con determinazione dirigenziale n. 1925/2023 – CIG 97597321A2 e determinazione dirigenziale n. 639/2024, nel limite del quinto dell'importo del contratto, ossia di € 354.502,03 (fino all'importo massimo complessivo di € 2.127.012,16) compresa IVA al 22% sul solo aggio ed esclusa l'IRAP;

Dato atto che restano invariate le altre condizioni contrattuali;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 ss.mm.ii.;
- l'art. 229 del D.Lgs. 36/2023 *"nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, il quale prevede che *"le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023"*;
- l'art. 226 del D.Lgs. 36/2023, in base al quale: *"a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in"*

corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: [...] b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

Dato atto altresì dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7 del Codice di Comportamento interno approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 314/2018 ss.mm.ii. in capo al firmatario dell'atto e che non sono presenti segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al responsabile del procedimento;

Atteso che il presente atto rientra tra quelli di competenza dirigenziale ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000 e che con la sottoscrizione finale della determinazione dirigenziale è assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del "Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni" del Comune di Venezia;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, la spesa impegnata nell'anno per tutte le tipologie di lavoro flessibile deve essere inferiore alla spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009;
- le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale approvate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/05/2018 confermano che rientra nel tetto di spesa dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 anche il costo dei lavoratori interinali non finanziato da progetti europei;

Visti:

- l'attestazione contenuta nel PIAO 2024 – 2026 relativa al valore soglia previsto dal suddetto DM 17/03/2020 per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato del Comune di Venezia;
- l'art. 153, comma 5, nonché l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al visto di regolarità contabile e alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- il D.Lgs. 97/2016 riguardante norme di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
- principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 118/2011;
- gli artt. 183 comma 3 e 191 del D.Lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l'aumento dell'importo del contratto affidato alla ditta GI GROUP S.P.A., P. Iva n. 1162977015 con determinazione dirigenziale n. 1925/2023 – CIG 97597321A2 e determinazione dirigenziale n. 639/2024, nel limite del quinto dell'importo del contratto, per l'importo di € 354.502,03.= compresa IVA al 22% sul solo aggio ed esclusa l'IRAP;

2) di integrare gli impegni assunti con DD n. 639/2024 per l'importo complessivo di € 354.502,03, nel modo seguente:

- per l'anno 2024 impegnare ulteriori € 90.000,00 a favore della ditta GI GROUP S.P.A., P. Iva n. 1162977015 imputando la spesa di € 90.000,00=(o.f.i. ndr. IVA al 22% sul solo aggio) al cap/art 3003/002 "lavoro flessibile e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale" – codice gestionale 001 "acquisto di servizi da agenzia interinale - azione di spesa PERS.GEDI 096 "Acquisizione di servizi interinali" – bilancio 2024-2026, impegno 11418/2024, comp. Anno 2024;

- per l'anno 2025 impegnare € 264.502,03 a favore della ditta GI GROUP S.P.A., P. Iva n. 1162977015 imputando la spesa di € 261.502,03=(o.f.i. e IVA al 22% sul solo aggio) al cap/art 3003/002 "lavoro flessibile e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale" – codice gestionale 001 "acquisto di servizi da agenzia interinale – azione di spesa PERS.GEDI 096 "Acquisizione di servizi interinali" – bilancio 2024-2026, impegno 11418/2024, comp. Anno 2025;

3) di dare atto che le somme aggiuntive dovute a titolo di IRAP, stimata pari ad € 2.353,84 per l'anno 2024 e € 18.507,18 per l'anno 2025, staranno a carico del Bilancio Pluriennale 2024-2026 tra le somme impegnate e/o stanziare sul capitolo/articolo n. 901102/101 imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) codice gestionale 001 "imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)";

4) di affidare la prestazione dei servizi aggiuntivi alla società GI GROUP, approvando lo schema di Atto aggiuntivo (All. 1), suscettibile di modifiche non sostanziali al momento della sottoscrizione, allegato al presente provvedimento relativo all'affidamento del servizio in oggetto;

5) di dare atto che restano invariate le altre condizioni contrattuali previste negli affidamenti di cui ai punti precedenti;

6) di dare atto che la Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane, Organizzazione e Affari Interni;

7) di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG 521135 del 09/11/16;

8) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Venezia nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 33/2013 nonché ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 37, comma 1 lett. b) D.Lgs. 33/2013 e 29 D.Lgs. 50/2016;

9) di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE

Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi
dott. Giovanni Braga

Allegato 1: schema di atto aggiuntivo

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 2701

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 18065/2024 del 11/12/2024 - NON ESECUTIVO "PERS.GEDI. 096 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Venezia con cont"

"PERS.GEDI. 096 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Venezia con contratto quadro. Aumento prestazioni ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016. Integrazione impegni di spesa. "
autorizzazione Proposta di determina 2701/2024 del 05/12/2024

L'impegno di spesa numero 18065/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	01101.03.003003002 - LAVORO FLESSIBILE E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - Comp. 2024	90.000,00
<i>Resp. servizio</i>	GESTIONE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E AFFARI INTERNI	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	
<i>Fornitore</i>	GI GROUP S.P.A. Cod.Fisc. 11629770154 P.Iva 11412450964	
<i>CIG</i>	97597321A2 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	4326 - PERSGEDI096 - acquisizione di servizi interinali	
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
<i>Capitolo</i>	01101.03.003003002 - LAVORO FLESSIBILE E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - Comp. 2025	264.502,03
<i>Resp. servizio</i>	GESTIONE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E AFFARI INTERNI	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	
<i>Fornitore</i>	GI GROUP S.P.A. Cod.Fisc. 11629770154 P.Iva 11412450964	
<i>CIG</i>	97597321A2 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	4326 - PERSGEDI096 - acquisizione di servizi interinali	
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
Totale:		354.502,03

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01101.03.003003002 a competenza 2024 al 11/12/2024

Stanziamiento di bilancio	1.147.000,00 +
Impegni precedenti	1.003.000,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	144.000,00 =
Ammontare del presente impegno	90.000,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	54.000,00 =

01101.03.003003002 a competenza 2025 al 11/12/2024

Stanziamiento di bilancio	1.075.316,73 +
Impegni precedenti	760.814,70 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	314.502,03 =
Ammontare del presente impegno	264.502,03 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	50.000,00 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 13 dicembre 2024

Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

N.....Repertorio Municipale

ATTO DI SOTTOMISSIONE

ALL'ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO

REPERTORIO MUNICIPALE N. 131664 DEL 15/04/2024

**AI SENSI DELL'ART. 54, COMMI 1,2,3 DEL D.LGS. n. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVO-
RO A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA –
GARA N. 33/2023 – CIG: 97597321A2**

Si procede alla sottoscrizione del presente atto di sottomissione median-
te scambio di documento firmato digitalmente tra:

a) nato a il , C.F.: , nella sua qualità di Procuratore Speciale
dell'impresa **GI GROUP S.P.A.**, con sede in Piazza IV Novembre n. 5 -
Milano, C.F. e P.IVA. n.: 11629770154, come risulta dalla Procura Specia-
le autenticata nelle firme in data 11/07/2023, n. 12574 di Repertorio e n.
8107 di Raccolta, dal dott. , notaio in Milano, registrata a Milano –
DPII il 17/07/2023 al n. 71103 serie 1T, che agisce quale impresa appal-
tatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominata semplice-
mente "appaltatore";

b) Dott. nato a il , C.F.: , che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **CO-
MUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Direttore
dell'Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi, do-
miciliato per la carica in San Marco n. 4137 – 30124 Venezia, Codice fi-
scale: 00339370272, di seguito nel presente atto denominata semplice-

mente "stazione appaltante".

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica il Vice Segretario Vicario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente atto aggiuntivo al accordo quadro Repertorio Municipale n. 131664 del 15/04/2024. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

P R E M E S S O:

- che con determinazione dirigenziale n. 640 del 17/03/2023, si è stabilito di procedere all'indizione di un appalto per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Venezia, con accordo quadro, per l'importo a base di gara di € 1.821.363,52, oneri fiscali esclusi, di cui € 1.702.208,90 per costo di manodopera ed € 119.154,62 per costo stimato di aggio, sulla base delle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- che con determinazione dirigenziale n. 1925 del 30/08/2023 sono stati approvati:
 - i verbali n. 1 del 15/05/2023, n. 2 e n. 3 del 22/05/2023, n. 4 del 19/06/2023 e n. 5 del 30/06/2023;
 - l'aggiudicazione del servizio al sunnominato appaltatore per un importo complessivo di € 1.772.510,13, oneri fiscali esclusi, in seguito all'offerta di ribasso pari al 41,00% sulla base del ribasso offerto sull'aggio, pari a

€ 70.301,23;

- che ai sensi della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024/2026 del Comune di Venezia, è stata effettuata da parte del RUP, la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara.

- che in data 15/04/2024 è stato stipulato il relativo accordo quadro di cui al repertorio Municipale n. 131664 del 15/04/2024;

Constatato che:

- il Comune di Venezia ha introdotto il c.d. "contributo di accesso", quale nuovo sistema di gestione dei flussi turistici e strumento per disincentivare il turismo giornaliero a Venezia in alcuni periodi, in linea con la delicatezza e unicità della Città;

- l'amministrazione deve fronteggiare un conseguente maggior carico di attività amministrativa e necessita di ulteriori unità di personale a supporto dei servizi e delle direzioni coinvolte;

- tale ulteriore attività amministrativa si aggiunge ed affianca ad altre attività tecniche complesse connesse alle numerose progettazioni in corso legate all'attuazione del PNRR, (progetti strategici per l'amministrazione comunale), il rispetto delle cui tempistiche grava con effetti trasversali su svariate strutture dell'amministrazione

- che tali necessità sopravvenute e la loro entità non erano prevedibili al momento della aggiudicazione del contratto quadro;

Dato atto che l'art. 2 "Durata del contratto quadro, modifiche, proroga" comma 6 del Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto con GI GROUP S.P.A prevede che "la stazione appaltante si riserva la facoltà di esten-

sione dell'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 12 D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni di aggiudicazione”;

Ritenuto sulla base delle maggiori necessità di personale sopravvenute nel corso dell'esecuzione del rapporto con la ditta GI GROUP S.P.A. ed imprevedibili al momento della stipula, di poter introdurre modifiche non sostanziali al contratto e chiedendo all'appaltatore l'esecuzione di ulteriori prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

Valutato quindi necessario:

- incrementare il numero di personale utilizzando l'accordo quadro sottoscritto con la ditta GI GROUP S.P.A., P. Iva n. 1162977015, (gara n. 33/2023), mediante contratti specifici di somministrazione di lavoro a tempo determinato per far fronte alle specifiche esigenze di carattere temporaneo o eccezionale dell'Amministrazione;

- estendere l'importo dell'affidamento nel limite del quinto dell'importo del contratto, fermo restando che il suddetto importo ha la funzione di indicare il limite massimo di valore delle prestazioni complessivamente erogabili e non è quindi in alcun modo impegnativo e vincolante per il committente;

CONSIDERATO QUINDI CHE con la Determinazione Dirigenziale n. del è stata approvata la presente estensione al suddetto accordo quadro tra il Comune di Venezia e **GI GROUP S.P.A.**, C.F. e P.IVA. n.: 11629770154, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, per l'aumento dell'importo del contratto affidato, nel limite del quinto dell'importo del contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto dell'accordo quadro

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'estensione dei servizi afferenti all'accordo quadro Repertorio Municipale n. 131664 del 15/04/2024 richiamato in premessa, nel limite del quinto dell'importo del contratto;
2. L'appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato l'intenzione di non avvalersi del subappalto.

Articolo 2. Durata e modifiche

1. Il presente atto di sottomissione ha durata dal 21/12/2023 come da comunicazione del RUP di avvio delle prestazioni oggetto di incremento di cui al PG 0608482 del 21/12/2023, e sino alla scadenza dell'Accordo quadro fissata per il 31/12/2025.

Durante tale periodo la stazione appaltante potrà stipulare specifici contratti con l'aggiudicatario, da attivare nella forma di ordinativo. L'accordo quadro giungerà a scadenza anche prima del predetto termine, in caso di raggiungimento del limite massimo di valore.

Articolo 3. Ammontare del presente atto aggiuntivo all'accordo quadro

1. Per i servizi aggiuntivi l'importo dell'accordo quadro viene aumentato del quinto dell'importo previsto nell'accordo quadro Repertorio Municipale n. 131664 del 15/04/2024, ossia per l'importo di € 354.502,03 o.f.i, fino all'importo massimo complessivo di € 2.127.012,16.

Il suddetto importo ha carattere presuntivo e indica il limite massimo di valore delle prestazioni complessivamente erogabili e non è quindi in alcun modo impegnativo e vincolante per il committente, mentre il valore dei singoli contratti specifici nella forma di ordinativo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dall'Ente utilizzatore sulla scorta dell'effettivo fabbisogno di personale nel corso dell'esecuzione dell'Accordo medesimo, nei limiti dei vincoli finanziari e normativi e del tetto di spesa previsto per il lavoro flessibile, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio del Committente. L'appaltatore ha preso atto ed accettato con la stipula dell'Accordo quadro che le prestazioni oggetto del presente appalto saranno certe e determinate solo al momento dei singoli ordinativi.

Articolo 4. Corrispettivo del servizio e revisione dei prezzi

1. Il pagamento del corrispettivo, avverrà secondo le modalità previste dall'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto dell'Accordo Quadro sopra richiamato. Più precisamente, verrà effettuato con provvedimento del Dirigente Responsabile entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva che sarà effettuata d'ufficio dalla Stazione appaltante.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo all'accordo quadro, dichiara di non aver richiesto la corresponsione dell'anticipazione del prezzo contrattuale prevista dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale della

persona delegata ad operare su di esso sono indicati nella dichiarazione dell'appaltatore in data 08/11/2023.

4. Si richiama, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto.

5. Per l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive oggetto del presente contratto si applicano le medesime condizioni previste dal Contratto Repertorio Municipale n. 131664 del 15/04/2024, dal Capitolato speciale d'appalto, e dall'offerta economica e offerta tecnica presentate in sede di gara.

Articolo 5. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente atto aggiuntivo all'accordo quadro nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti corrente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente accordo quadro mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità asso-

luta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra citata legge n. 136/2010. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipolenti emessi nei confronti della stazione appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente atto aggiuntivo all'accordo quadro, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione al presente atto aggiuntivo all'accordo quadro, salvo le deroghe concesse dalla sopra citata legge n. 136/2010 o eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell'oggetto del presente atto aggiuntivo all'accordo quadro.

Articolo 6. Penali

1. Ai sensi dell'art. 9 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante, in caso di violazione parziale o totale da parte dell'appaltatore degli

obblighi contrattualmente assunti, applica le penali in esso previste, previa contestazione scritta e motivata dell'inadempienza trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'appaltatore.

2. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante.

Articolo 7. Recesso e risoluzione dell'accordo quadro

1. La stazione appaltante può recedere dal presente atto aggiuntivo all'accordo quadro ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e i termini in esso previsti.

2. In caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, sarà garantita la prosecuzione delle missioni/contratti individuali in corso fino alla naturale scadenza. In siffatta ipotesi la stazione appaltante rimborserà all'appaltatore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del lavoratore somministrato.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere l'atto aggiuntivo all'accordo quadro, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto del protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche nei casi e con le modalità previste dall'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto.

4. Il presente atto aggiuntivo all'accordo quadro è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, previo contraddittorio tra le parti, la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e della vigente sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026 del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

**Articolo 8. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, può pagare direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione dell'atto aggiuntivo all'accordo quadro.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 9. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con accordo quadro Repertorio Municipale n. 131664 del 15/04/2024 o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2038142 emessa in data 03/11/2023 dalla Società Revo Insurance S.p.A. – Agenzia di Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers - MILANO, per l'importo di € 70.900,41=, ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto, essendo stata rilasciata all'appaltatore la certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015 con scadenza 16/04/2025 e la certificazione dei sistemi di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 14001:2015 con scadenza 23/09/2024.

A seguito dell'estensione dell'importo dell'affidamento nel limite del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore ha prestato apposita ulteriore garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. emessa in data dalla Società – Agenzia di -, per

l'importo di €=, ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto, essendo stata rilasciata all'appaltatore la certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015 con scadenza 16/04/2025 e la certificazione dei sistemi di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 14001:2015 con scadenza _____

2. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

**Articolo 10. Adempimenti in materia antimafia
e Protocollo di legalità**

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso l'informazione antimafia Prot. N. PR_MIUTG_Ingresso_0102444_20240326 del 28/03/2024.

2. Il presente atto aggiuntivo all'accordo quadro è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dell'accordo quadro, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo dell'accordo quadro salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si impegna a rispettare e ad accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti di tutte le clausole pattizie di cui al sopra citato Protocollo di legalità sottoscritto il 17/09/2019 tra Regione Veneto, Prefetture della Regione Veneto, ANCI Veneto e Upi Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

5. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del menzionato Protocollo di Legalità, l'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione dell'accordo quadro e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dell'accordo quadro stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione dell'accordo quadro, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

6. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

7. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 *septies* del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 11. Cessione dell’accordo quadro e cessione dei crediti

1. È vietata all’appaltatore la cessione dell’accordo quadro, a pena di nullità.

2. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 106, comma 13 D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché dall’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto.

3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 12. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo all’accordo quadro, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii. e dal vigente Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all’appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del DPR n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza.

L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione dell'accordo quadro.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione dell'accordo quadro, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 13. Domicilio dell'appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente accordo quadro, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in Venezia, presso la sede legale della Società a Milano in Piazza IV novembre n. 5.

Articolo 14. Controversie

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo quadro sarà competente il Foro di Venezia.

Articolo 15. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente atto aggiuntivo all'accordo quadro.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione dell'accordo quadro o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. Le Parti, inoltre, in qualità di titolari autonomi del trattamento, trattano i dati personali forniti dall'interessato per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, adempiendo ai relativi obblighi legali, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Articolo 16. Documenti richiamati nell'accordo quadro

1. Vengono espressamente richiamati i seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare:

- il capitolato speciale d'appalto;
- la determinazione dirigenziale n. 1925 del 30/08/2023, con allegati i verbali di gara;
- la Procura Speciale autenticata nelle firme in data 11/07/2023;
- l'offerta economica e l'offerta tecnica;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 4, com-

ma 3, del presente accordo quadro;

- la polizza di garanzia.

Articolo 17. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente atto aggiuntivo, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.

2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente accordo quadro è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il Procuratore dell'impresa GI GROUP S.P.A. -

Il Direttore dell'Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi -